

ACCORDO 24 luglio 2003.

**Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla tutela della salute dei non fumatori, di cui all'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 - Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131.**

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

Visto l'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che, al comma 1, dispone, a tutela della salute dei non fumatori, il divieto di fumare nei locali chiusi, ad eccezione di quelli riservati non aperti ad utenti o al pubblico e di quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati, al fine di garantire i livelli essenziali del diritto alla salute;

Visto l'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che prevede che gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera *b*), devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio d'aria regolarmente funzionanti, le cui caratteristiche tecniche sono da definire;

Visto l'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che, al comma 8, dispone che le disposizioni attuative dello stesso non devono comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2003, recante: «Approvazione del Piano sanitario nazionale 2003-2005», che individua gli obiettivi da raggiungere per attuare la garanzia costituzionale del diritto alla salute, conseguibili nel rispetto dell'accordo dell'8 agosto 2001, come integrato dalle leggi finanziarie per gli anni 2002-2003 e nei limiti e in coerenza dei programmati livelli di assistenza;

Visto inoltre l'obiettivo 2.9 del suddetto Piano relativo alla «Promozione di stili di vita salutari, la prevenzione e la comunicazione pubblica sulla salute», il quale, in particolare, prevede alla lettera *c*), che, accanto agli interventi legislativi, siano attivate campagne di educazione ed informazione tese a tutelare la salute dal fumo passivo e attivo;

Visto l'art. 117, terzo comma della Costituzione che, tra le materie di legislazione concorrente regionale, individua la «tutela della salute»;

Visto l'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede, tra l'altro, che il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-regioni, dirette a favore l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

Ritenuto che, in considerazione dell'entrata in vigore del citato art. 8, comma 6 della legge n. 131/2003, appare necessario individuare le modalità per il raggiungimento di obiettivi comuni nella tutela della salute dei non fumatori;

Sancisce

tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il seguente accordo nei termini sottoindicati:

Considerato che il fumo di tabacco è la più importante causa di morte prematura nei Paesi sviluppati e rappresenta, pertanto, uno dei più gravi problemi di sanità pubblica a livello mondiale;

Che la promozione di stili di vita salutari e la prevenzione dei gravi danni alla salute derivanti dall'esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco restano, pertanto, obiettivi prioritari delle politiche sanitarie anche del nostro Paese, in quanto la prevalenza dei fumatori e l'incidenza delle patologie fumo-correlate sono ancora troppo elevate e i progressi nella riduzione del consumo del tabacco sono ancora deludenti;

Ritenuto che lo Stato e le regioni reputano necessario, nell'ambito delle reciproche competenze a livello centrale e territoriale, determinare e sviluppare un approccio globale alle problematiche connesse al consumo di tabacco, comprendente:

interventi informativi ed educativi di promozione della salute e di stili di vita sani;

offerta di cure e sostegno ai fumatori per la disassuefazione;

norme restrittive per il controllo del fumo di tabacco negli ambienti pubblici e di lavoro e disposizioni per la regolamentazione della pubblicità e dell'accesso ai minori ai prodotti del tabacco;

Considerato che la predisposizione di locali per fumatori non è considerata dalla legge adempimento obbligatorio, mentre è obbligatorio il divieto di fumo in tutti i locali contemplati dalla legge;

Preso atto che la normativa di recente approvata, che estende il divieto di fumare in particolare, ma non esclusivamente, ai luoghi di lavoro ed agli esercizi di ristorazione, appare in linea con gli orientamenti internazionali in materia di tutela della salute pubblica; anche in considerazione della Convenzione Quadro per il Controllo del Tabacco promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha tra i suoi obiettivi la protezione dall'esposizione al fumo passivo;

Preso atto che il Ministero della salute e le regioni curano l'informazione ai cittadini, nelle forme ritenute più opportune e concordate, delle particolari procedure definite a livello regionale;

tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano si conviene quanto segue:

1. I locali riservati ai fumatori sono contrassegnati come tali e sono realizzati in modo da risultare adeguatamente separati da altri ambienti limitrofi, dove è vietato fumare, da idonee barriere fisiche.

2. I locali per fumatori devono essere dotati di idonei mezzi meccanici di ventilazione forzata, in modo da garantire una adeguata portata d'aria di ricambio supplementare.

3. I locali per fumatori, quando in uso, devono essere mantenuti in depressione in modo tale da garantire che la direzione del flusso d'aria sia costantemente orientata verso i suddetti locali.

4. Permane il divieto di fumo in presenza di un unico locale e di impossibilità di assicurare idonea separazione degli ambienti come previsto al punto 1.

5. In caso di guasto dell'impianto di ventilazione, non è consentito fumare nei locali destinati ai fumatori.

6. I locali per fumatori sono contrassegnati da idonei cartelli, adeguatamente visibili, e da altri che segnalano eventuali guasti all'impianto di ventilazione.

7. Nei locali in cui è vietato fumare sono collocati idonei cartelli, adeguatamente visibili, che evidenziano tale divieto.

Roma, 24 luglio 2003

*Il presidente:* LA LOGGIA

*Il segretario:* CARPINO

03A10623

## REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE 25 luglio 2003.

**Approvazione definitiva della proposta di vincolo sull'area a monte ed a valle del tratto della s.s. 36 Lecco-Colico, compreso tra l'uscita della galleria in località San Bartolomeo in comune di Abbadia Lariana e l'imbocco della galleria in località Maggiana in comune di Mandello del Lario, ai sensi delle lettere c) e d) del punto 1 dell'art. 139 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, titolo II, capo I; (obiettivo gestionale 10.1.3.2 del PRS 2002).** (Deliberazione n. VII/13831).

### LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, titolo II, capo I, sulla protezione delle bellezze naturali, e in particolare gli articoli 139, 140, 141;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge n. 1497/1939 ora ricompresa nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, titolo II;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57 e successive modificazioni ed integrazioni;

Preso atto che il dirigente della U.O. proponente riferisce che la commissione provinciale di Como per la tutela delle bellezze naturali con verbale del 22 febbraio 1989 ha deliberato di proporre per l'inserimento nell'elenco relativo alla provincia di Como di cui alle lettere c) e d) del punto 1 dell'art. 139 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, titolo II, capo I, e per il conseguente assoggettamento alle norme sulla tutela delle bellezze naturali, l'area ubicata nei comuni di Abbadia Lariana e Mandello del Lario ricadente nell'ambito territoriale perimetrato come segue:

comune di Abbadia Lariana:

a monte fino al vincolo di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1, lettera g), e comunque non al di sotto della curva di livello di m 500 così come indicata sulle carte dell'Istituto geografico militare;

a sud fino al vincolo di cui alla legge n. 431/1985, art. 1, lettera c), del torrente Zerbo;

a valle fino al vincolo di cui alla legge n. 431/1985, art. 1, lettera b), del lago di Como;

a nord il confine con il comune di Mandello del Lario;

comune di Mandello del Lario:

a monte fino al vincolo di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1, lettera g), e comunque non al di sotto della curva di livello di m 500 così come indicata sulle carte dell'Istituto geografico militare;

a sud fino al confine del comune di Abbadia Lariana;

a valle fino al vincolo di cui alla legge n. 431/1985, art. 1, lettera b), del lago di Como;

a nord determinano il confine del vincolo i seguenti segni topografici: la via della Carletta fino alla vasca comunale, di qui il valletto Cologno fino alla curva di livello di m 500 di cui sopra;

Preso atto che i comuni di Abbadia Lariana e Mandello del Lario ora ricadono nel territorio della provincia di Lecco;

Preso atto dell'avvenuta pubblicazione del suddetto verbale del 22 febbraio 1989 all'albo pretorio, in data 4 aprile 1989 a cura del comune di Abbadia Lariana e in data 20 marzo 1989 a cura del comune di Mandello del Lario;